



Al Ministro dell'università e della ricerca

VISTO il d.lgs. 30.7.1999, n. 300, recante “Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’art. 11 della l. 15 marzo 1997, n. 59”, come da ultimo modificato dal d.l. 9.1.2020, n. 1 (conv. con modif. dalla l. 5.3.2020, n. 12), e in particolare gli artt. 2, co. 1, n. 12), 51-bis, 51-ter e 51-quater, concernenti l’istituzione del Ministero dell’università e della ricerca, “al quale sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica e tecnologica e di alta formazione artistica musicale e coreutica”, nonché la determinazione delle aree funzionali e l’ordinamento del Ministero;

VISTO il d.P.C.M. 30 settembre 2020, n. 164, “Regolamento concernente l’organizzazione del Ministero dell’Università e della Ricerca”;

VISTO il d.P.R. del 21.10.2022 con il quale la senatrice Anna Maria Bernini è stata nominata Ministro dell’università e della ricerca;

VISTA la l. 21.12.1999, n. 508, di “Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati”;

VISTO il d.P.R. 28.2.2003, n. 132, recante “Regolamento sui criteri per l’autonomia statutaria regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma della legge 21 dicembre 1999, n. 508”;

VISTO il d.P.R. 8 luglio 2005, n. 212, regolamento recante disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, a norma dell'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999 n. 508;

VISTO il d.l. 10.11.2008, n. 180, recante “Disposizioni urgenti per il diritto allo studio, la valorizzazione del merito e la qualità del sistema universitario e della ricerca”, convertito, con modifiche, dalla l. 9.1.2009, n. 1, e in particolare l’art. 3-quinquies, che prevede che con appositi decreti ministeriali sono determinati, oltre ai settori artistico disciplinari, anche gli obiettivi formativi;

VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 3 luglio 2009, n. 89, con il quale sono stati definiti i settori artistico-disciplinari, con le relative declaratorie e campi disciplinari di competenza delle Accademia di Belle Arti;

VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 30 settembre 2009, n. 123, con il quale sono stati definiti i nuovi ordinamenti didattici dei corsi di studio per il conseguimento dei diplomi accademici di primo livello delle Accademia di Belle Arti e successive integrazioni;

VISTO l’art. 3 della predetta l. n. 508/1999 che istituisce il Consiglio nazionale per l’alta formazione artistica e musicale (CNAM) ed in particolare, il comma 1, lettera d) che stabilisce che il CNAM esprime pareri e formula proposte, tra l’altro, sulla programmazione dell’offerta formativa nei settori artistico, musicale e coreutico;

VISTO in particolare l’art. 11, del citato d.P.R. n. 212/2005, il quale prevede che:

- co. 1: fino all’entrata in vigore del regolamento che disciplina le procedure, i tempi e le modalità per la programmazione, il riequilibrio e lo sviluppo dell’offerta didattica, ai sensi dell’art. 2, co. 7, lettera g), della citata l. n. 508/1999, l’autorizzazione a rilasciare i titoli di alta formazione artistica, musicale e coreutica può essere conferita, con decreto del Ministro, a istituzioni non statali già esistenti alla data di entrata in vigore della legge;

- co. 2: l’autorizzazione a rilasciare i titoli di alta formazione artistica, musicale e coreutica è concessa su parere del CNAM, in ordine alla conformità dell’ordinamento didattico, e del Comitato nazionale per la valutazione



Il Ministro dell'università e della ricerca

del sistema universitario, in ordine all'adeguatezza delle strutture e del personale alla tipologia dei corsi da attivare;

VISTO il d.P.R. 1 febbraio 2010, n. 76, recante regolamento concernente la struttura ed il funzionamento dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 140, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, che ha soppresso il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario, conferendone le funzioni alla costituenda Agenzia;

VISTA la nota del Segretariato Generale n. 1071 dell'1 febbraio 2021, con la quale sono state fornite indicazioni operative ai fini dell'attuazione dell'art. 11 D.P.R. 212/2005;

VISTA la richiesta di autorizzazione al rilascio di titoli accademici di I livello, del 14 febbraio 2022, per il corso in "PROGETTAZIONE ARTISTICA PER L'IMPRESA-DAPL06 indirizzo in Product Design, Visual Design, Fashion Design" avanzata dall'Istituto Raffles, con sede a Milano, ai sensi dell'articolo 11 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 212 del 2005, con le successive integrazioni relative all'ordinamento didattico del corso;

VISTO il decreto del Ministro dell'università e della ricerca 22 marzo 2022 (prot. 298) di costituzione del CNAM;

VISTO il parere favorevole espresso dal CNAM sull'ordinamento dei corsi di studi e sul Regolamento didattico, nell'adunanza del 9 gennaio 2023;

VISTO il parere favorevole, espresso ai sensi del citato articolo 11, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 212 del 2005, in data 11 luglio 2023 (delibera 165), dall'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), la quale evidenzia che *"relativamente alle risorse finanziarie e patrimoniali emerge una situazione finanziaria e patrimoniale da monitorare, seppur in via di miglioramento rispetto agli anni precedenti, sulla base di quanto trasmesso dall'Istituto nel 2023. Ciò consente di esprimere una valutazione positiva solo a partire dall'a.a. 2023/24 e con le condizioni espresse nel relativo paragrafo"*;

DECRETA:

Art. 1

1. A decorrere dall'anno accademico 2023/2024, l'Istituto Raffles, con sede a Milano, è autorizzato ai sensi dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 212 del 2005 all'attivazione presso la propria sede del corso e al rilascio del relativo titolo di diploma accademico di primo livello in:

- PROGETTAZIONE ARTISTICA PER L'IMPRESA (DAPL06) indirizzo in:
- Product Design
- Visual Design
- Fashion Design

2. L'ordinamento didattico degli indirizzi del corso di studio e il Regolamento didattico è allegato al presente decreto e ne costituisce parte integrante.

Art. 2

1. L'Istituto di cui all'articolo 1 provvede:



Il Ministro dell'università e della ricerca

- a) ad adeguare il proprio statuto prevedendo organi corrispondenti a quelli previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 132 del 2003 per le istituzioni di cui alla legge n. 508 del 1999;
- b) a comunicare al Ministero e aggiornare annualmente i dati relativi ai propri organi, al personale docente e amministrativo, agli studenti e agli interventi per il diritto allo studio, alla situazione economico finanziaria;
- c) a rilasciare, come supplemento al titolo di studio, una certificazione contenente le indicazioni sugli obiettivi formativi del percorso formativo e sui contenuti dello stesso.

Art. 3

1. L'ANVUR procede alla valutazione periodica dell'Istituto di cui all'articolo 1, in ordine al mantenimento dei requisiti di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 212 del 2005, alla conclusione del secondo anno e del quinto anno di attività e, in seguito, con cadenza quinquennale. Nuovi corsi possono essere autorizzati solo successivamente alla valutazione positiva resa dall'ANVUR non prima della conclusione del secondo anno.
2. In relazione alle esigenze di monitoraggio rappresentate dall'ANVUR relativamente alla situazione finanziaria e patrimoniale dell'Istituzione, il nucleo di valutazione provvede a trasmettere al Ministero e all'ANVUR una relazione dettagliata al riguardo al termine del primo anno di attività.
3. In caso di valutazione negativa da parte dell'ANVUR, si provvede con decreto del Ministro alla revoca dell'autorizzazione concessa. L'Istituto assicura in tal caso a tutti gli studenti iscritti la conclusione degli studi e il conseguimento del relativo titolo.
4. A seguito dell'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 2, comma 7, lettera g), della legge n. 508 del 1999, si provvede in ordine all'autorizzazione concessa ai sensi del presente decreto secondo le modalità e i termini che saranno definiti da tale regolamento.

IL MINISTRO
Sen. Anna Maria Bernini